

neuralia

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TERAPIA NEURALE

STATUTO

ALLEGATO "B" AL
N. 85924 DI RFD
E AL 38598 DI RACC.

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 È costituita un'Associazione culturale e di ricerca denominata "Neuralia - Associazione Italiana di Terapia Neurale - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Neuralia - Associazione Italiana di Terapia Neurale ETS", con la precisazione che dell'acronimo "ETS" potrà, e dovrà, farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss. D.Lgs. n. 117/2017.

1.2 L'Associazione, operando a livello nazionale ed internazionale, accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, tutti i medici, odontoiatri e veterinari che, sulla base delle conoscenze in neuroanatomia e neurofisiologia acquisite durante gli studi universitari, intendano curare la massima parte delle patologie umane o animali attraverso la terapia neurale, ossia la terapia di regolazione della complessa e ubiquitaria "rete neurale" costituita dal sistema nervoso autonomo, il quale presiede in maniera autonoma e automatica al funzionamento di tutti gli organi ed apparati.

1.3 L'Associazione è un ente non commerciale, ha carattere apartitico e, per realizzare il proprio scopo, come definito al successivo Art. 2, esercita, senza fini di lucro, attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, lettere b), d), g) e h), D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

1.4 L'Associazione può, altresì, esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.

1.5 L'Associazione e i relativi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, e non esercitano attività imprenditoriali né direttamente né indirettamente, mediante partecipazioni in enti che svolgono tali attività, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

1.6 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ

2.1 L'Associazione si propone di svolgere, nei limiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente Art. 1, tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riunendo professionisti per:



- a) promuovere lo studio e la ricerca sulla Terapia Neurale (altrimenti detta Neuralterapia), intesa come metodica diagnostica e terapeutica indirizzata alla regolazione e modulazione del Sistema Nervoso Autonomo;
- b) favorire l'interscambio di ogni informazione utile alla professione medica, lo scambio di esperienze, i risultati dei loro lavori e ricerche;
- c) sviluppare i rapporti internazionali con associazioni e gruppi con finalità affini per assicurare un costante progresso alla ricerca e allo studio della Terapia Neurale;
- d) favorire la pubblicazione, in qualsiasi forma e lingua, di materiale scientifico (pubblicando anche in proprio) riguardante la Terapia Neurale;
- e) favorire la divulgazione dei temi inerenti alla Terapia Neurale;
- f) svolgere attività di formazione post-universitaria.

2.2 Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione si servirà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: corsi, eventi, congressi, manifestazioni, conferenze, riunioni di carattere medico scientifico, gruppi di studio, pubblicazioni scientifiche e divulgative, applicazioni informatiche e quant'altro sia utile a favorire lo sviluppo e la conoscenza della Terapia Neurale.

Per la formazione dei Soci, l'Associazione attribuisce una particolare importanza alla Scuola Biennale di Terapia Neurale, che si compone di 224 ore di formazione teorico-pratica divisa in 8 moduli di 4 giornate cadauno con assegnati 28 crediti ECM per ogni modulo. Il Programma della Scuola è strutturato in accordo con l'International Federation of Medical Associations of Neural Therapy – IFMANT- e l'attestato che viene rilasciato al termine del percorso formativo, previa discussione di una tesi, è riconosciuto da tale Associazione Internazionale.

2.3 L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali e di ricerca per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non procede, in nessun caso, alla distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, nemmeno in forma indiretta, come stabilito dall'art. 148, comma 8, TUIR ed eventuali successive modifiche legislative e dall'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

2.4 Essa non ha, altresì, finalità di tutela sindacale degli associati, né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 3 – PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a) quote associative;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali congressi, manifestazioni, conferenze, riunioni di carattere medico scientifico, gruppi di studio, pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al precedente Art. 1.3, l'Associazione può ricorrere all'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, eventualmente realizzate anche in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

A tal fine, si considerano, tra gli altri, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli Organi Sociali, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;

3.3 In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

3.5 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale da presentare all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo di ciascun anno per la relativa approvazione che deve intervenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 4 – SEDE

4.1 L'attuale sede dell'Associazione è in Selargius (CA), via Metastasio 21. Si precisa che la variazione della sede, all'interno del medesimo Comune, non costituisce modifica statutaria.

4.2 L'Associazione è rappresentata nella quasi totalità delle regioni italiane e, precisamente, in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. È in facoltà del Consiglio Direttivo incaricare un Referente Territoriale per ciascuna regione. Il Referente Territoriale, il cui incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile, ha il compito di agevolare i rapporti tra i soci della regione di riferimento e l'Associazione (nonché i relativi Organi).

Art. 5 – CATEGORIE DI SOCI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

5.1 Il numero dei soci è illimitato.



5.2 All'Associazione possono aderire le persone di entrambi i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale, purché maggiorenni. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

5.3 I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
- **Soci Onorari:** possono essere chiamati a far parte della categoria di Soci Onorari personalità della cultura nazionali o internazionali che per loro meriti o contributi scientifici di particolare rilievo abbiano dato lustro e sviluppo alla Terapia Neurale in Italia o all'Estero.
- **Soci Ordinari:** possono appartenere alla categoria dei Soci Ordinari tutti i Laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria o Veterinaria che ne facciano richiesta che abbiano seguito o stiano seguendo adeguata formazione specifica in Terapia Neurale, che svolgono o intendono svolgere presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale, la terapia di regolazione del sistema nervoso autonomo secondo i principi della Terapia Neurale e che intendano partecipare attivamente alla attività di ricerca e alle altre iniziative promosse dall'Associazione.

5.4 Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza, contatto telefonico ed e-mail;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

5.5 La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio; annotandovi gli estremi di un documento di identità. In assenza di risposta da parte del Consiglio Direttivo decorsi trenta giorni dalla domanda di iscrizione presentata, il socio si intende ammesso ed il Consiglio Direttivo provvederà alla relativa ratifica alla prima riunione utile successiva; il rigetto della domanda dovrà invece essere comunicato, con provvedimento motivato, al richiedente a mezzo e-mail o pec da inviarsi entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che deliberano sulle domande non accolte alla prima riunione utile successiva.

5.6 In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è personale e le quote associative sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

5.7 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione tuttavia, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

6.1 La qualifica di socio, purché sia in regola con il pagamento della quota associativa, dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ed in particolare alle manifestazioni culturali e di ricerca organizzate dall'Associazione godendo dei vantaggi economici o delle gratuità previste per i Soci;
- b) a partecipare a corsi di aggiornamento organizzati anche da terzi e a loro riservati;
- c) a essere informati, attraverso posta o altro mezzo idoneo (fax, email, Skype, social network ecc.), di tutte le attività scientifiche e culturali dell'Associazione;
- d) a prendere visione dei bilanci approvati, dei verbali di assemblea, dei documenti contabili e dei libri dell'Associazione, dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e di ogni altro documento ritenuto utile, eventualmente anche mediante accesso all'area riservata del sito internet dell'Associazione;

- e) a ricevere in abbonamento l'eventuale pubblicazione ufficiale dell'Associazione (rivista o lettera o e-mail) e avere accesso (quando attiva) all'area riservata dell'applicazione *mobile* o del sito Internet ufficiale dell'Associazione;
- f) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- g) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

6.2 I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota associativa determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e che, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno, ed in ogni caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, i soci saranno automaticamente considerati esclusi, con conseguente cessazione di ogni diritto e carica acquisiti;
- c) a partecipare ad almeno una manifestazione del programma scientifico culturale dell'Associazione ogni 2 anni, pena l'esclusione dall'Associazione. In caso di mancata partecipazione per legittimo impedimento, il Socio è tenuto ad inviare una "giustificazione" mediante pec o e-mail al Segretario non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della manifestazione a cui avrebbe dovuto partecipare, pena l'esclusione definitiva dall'Associazione.

6.3 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Art. 7 – DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1 La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, o esclusione.

7.2 Il recesso del socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. In ogni caso di recesso, il socio non avrà diritto alla restituzione della quota versata.

7.3 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione o che in generale attui comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o in violazione dell'etica professionale;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale oltre i termini previsti al precedente art. 6.2 lett. b);
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7.4 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante pec o e-mail, e devono essere motivate.

7.5 Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere al Consiglio Direttivo la convocazione del Collegio dei Probiviri al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

7.6 L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento viene sospeso in caso di attivazione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 16.

Art.8 - ORGANI SOCIALI

8.1 Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori (laddove nominato);
- e) il Collegio dei Probiviri.

8.1 Le cariche associative sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico, durano tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

8.2 L'elezione dei componenti gli organi associativi, dopo la presentazione delle relative liste, saranno tenute a scrutinio segreto; le predette elezioni avverranno durante l'assemblea annuale di approvazione del bilancio d'esercizio nell'anno di scadenza del mandato degli organi sociali.

8.3 Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

8.4 Ogni socio dispone di un solo voto.

Art. 9 – CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEE

9.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione verrà comunicato ai singoli soci mediante modalità indicate come preferenziali dagli stessi soci quali la pubblicazione sulla rivista associativa (laddove esistente), indicazione sul sito internet dell'Associazione e/o l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, pec, nel medesimo termine sopra indicato.

9.3. L'adunanza dell'Assemblea dei soci può avvenire anche attraverso mezzi informatici (Videoconferenza o altro) purché il Presidente dell'Assemblea possa verificare l'effettiva identità e partecipazione dei soci non presenti presso il luogo fissato per la riunione.

9.4 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché, ricorrendone l'obbligo di predisposizione, il bilancio sociale;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, ed eventualmente del Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) approva gli eventuali regolamenti.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

9.5 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale.

9.6 L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci Revisori (se eletto) o da almeno un decimo (1/10) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

9.7 Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

9.8 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

9.9 In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto.

9.10 In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9.11 Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

9.12 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

9.13 Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

9.14 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

9.15 Salvo per quanto concerne l'elezione dei componenti degli organi associativi, ai sensi del precedente Art. 8.2, le votazioni avvengono normalmente con scrutinio palese, potendo avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

9.16 Le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovranno essere annotate sul relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

9.17 Il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale nonché, in generale, ogni delibera dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo, con la quale vengano conferiti incarichi retribuiti dovranno essere pubblicate, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa approvazione, sul sito internet dell'Associazione.

Art. 10 - CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni, è composto da un numero non inferiore a 7 (sette) soci, di cui fino a 5 (cinque) scelti tra i Soci Fondatori, ed i restanti tra i Soci Ordinari, eletti dall'Assemblea Generale, ed i suoi membri sono rieleggibili. Per i primi due mandati, è composto da non meno di 5 (cinque) Soci Fondatori e non meno di 2 (due) Soci Ordinari.

10.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento degli atti, che dalla legge e dal presente Statuto, non siano espressamente riservati all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri e che rientrino negli scopi dell'Associazione.

10.3 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni offerte dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, provvedendo a pubblicare annualmente, sul sito Internet dell'Associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate risultino superiori a centomila euro annui, devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Sociali e agli associati, curandone l'aggiornamento;
- c) qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate risultino essere superiori ad un milione di euro, predisporre, curandone successivamente il deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore la pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione, il bilancio sociale redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, curando la tenuta del libro degli associati;
- g) deliberare sulle quote associative dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- l) stabilire il programma didattico e l'indirizzo scientifico dell'Associazione;
- m) nominare il Comitato Scientifico;
- n) designare, ove ritenuto opportuno, un socio per ciascuna regione nella quale l'Associazione è rappresentata, cui conferisce l'incarico Referente Territoriale, assicurando la conoscibilità dei



relativi nominativi mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, entro e non oltre cinque giorni dalla designazione;

o) curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.4 I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Tuttavia potranno essere loro rimborsate le spese sostenute nell'adempimento del loro mandato, previa documentazione delle stesse. È, in ogni caso, vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo, e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

10.5 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera da spedire per posta ordinaria ovvero, fax, e-mail, pec, non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta formulata da almeno tre dei membri del Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno una volta all'anno. L'adunanza del Consiglio Direttivo può avvenire anche attraverso mezzi informatici (Videoconferenza o altro) purché il Presidente possa verificare l'effettiva partecipazione dei consiglieri non presenti presso il luogo fissato per la riunione.

10.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

10.8 Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.9 Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, elegge:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario tesoriere
- il Comitato scientifico

10.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci.

10.11 Per i primi sei anni dell'Associazione, il Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che siano Soci Fondatori.

10.12 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di contemporaneità di manifestazioni o di indisponibilità. In caso di dimissioni del Presidente, qualora resti in carica il Consiglio Direttivo in quanto non si scenda sotto il numero minimo previsto per Statuto, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

10.13 Il Segretario tesoriere adempie alle funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale, redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea e li custodisce, tiene aggiornata la lista dei Soci, è custode dei fondi dell'Associazione, riscuote le quote sociali ed ogni altro provento, provvedendo all'immediato deposito secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, paga i mandati firmati dal Presidente, compila annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale.

10.14 Per i primi sei anni dell'Associazione, il Segretario Tesoriere deve essere eletto tra i Consiglieri che siano Soci Fondatori.

10.15 Il Segretario-Tesoriere può avvalersi di un servizio di segretariato per le pratiche di normale gestione della segreteria della scuola e degli eventi Neuralia nonché per le pratiche relative alla tesoreria, servizio con cadenza annuale, approvato dal Consiglio Direttivo e a carico della Associazione.

10.16 Non può ricoprire la carica di legale rappresentante e, comunque, la carica di Presidente, Vicepresidente e Segretario tesoriere chi abbia riportato sentenze di condanna passate in

giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Ove il passaggio in giudicato di sentenze di condanna in relazione all'attività dell'Associazione sopravvenga in corso di mandato, esso costituisce causa di decadenza dalla carica, ed il soggetto decaduto dev'essere sostituito a norma del presente Statuto.

10.17. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero si scenda sotto il numero minimo previsto per Statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 - CONVOCAZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina a norma dell'articolo 10 dello Statuto il Comitato scientifico, composto da cinque membri di cui tre componenti del Consiglio Direttivo stesso e due esterni tra i Soci Ordinari che permangono in carica per la durata di tre anni dalla nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 Il Comitato Scientifico:

- a) studia e propone al Consiglio Direttivo la ricerca bibliografica inerente la Terapia Neurale e i programmi di ricerca scientifica con il coinvolgimento dei soci;
- b) ha rappresentanza scientifica dell'Associazione presso altre Società Scientifiche, Associazioni, Organizzazioni, Enti, Istituzioni, e media e popolazione;
- c) opera la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale;
- d) cura la pubblicazione dell'attività scientifica dell'Associazione, tramite il sito internet della stessa;
- e) cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

11.3 Si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o su richiesta del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per quest'ultimo.

11.4 Non può ricoprire la carica di componente del Comitato Scientifico chi abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Ove il passaggio in giudicato di sentenze di condanna in relazione all'attività dell'Associazione sopravvenga in corso di mandato, esso costituisce causa di decadenza dalla carica e il componente decaduto dev'essere sostituito a norma del presente Statuto.

ART.12 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

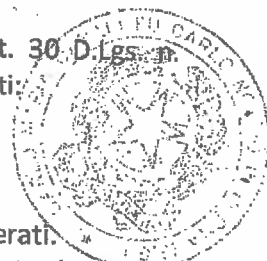
12.1 Il Collegio dei Sindaci Revisori, laddove venga nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri eletti preferibilmente tra i soci tra i quali viene nominato il Presidente, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2 La nomina del Collegio dei Sindaci Revisori è obbligatoria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017, qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Allorché ricorrano i presupposti per la sussistenza dell'obbligo di nomina del Collegio dei Sindaci Revisori, i relativi componenti sono soggetti all'applicazione dell'art. 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.



12.3 Il Collegio dei Sindaci Revisori:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori.

12.4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può esercitare la revisione legale dei conti dell'Associazione. La revisione legale è obbligatoria, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Allorché ricorrano i presupposti per la sussistenza dell'obbligo di revisione legale dei conti, il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Collegio decada dall'incarico, il Collegio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Collegio chiede al Consiglio la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti l'organo mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Ove decada oltre la metà dei membri del Collegio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, nonché sulle decisioni di esclusione e sui dinieghi di ammissione, sono risolte dal Consiglio dei Probiviri, quali arbitri, i quali giudicheranno a maggioranza.

13.2 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente e cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

13.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Collegio decada dall'incarico, il Collegio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Collegio chiede al Consiglio la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti l'organo mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Ove decada oltre la metà dei membri del Collegio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio.

ART. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

14.1 Lo scioglimento dell'Associazione e gli adempimenti conseguenti possono essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto.

14.2 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

14.3 In caso di estinzione o scioglimento, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - CONFLITTO DI INTERESSI

15.1 I componenti degli Organi Sociali sono tenuti a dare notizia agli altri componenti dell'Organo cui appartengono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in conflitto con l'attività dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il componente in conflitto di interessi dovrà astenersi dal compiere singolarmente operazioni in conflitto di interessi e dal prendere parte a votazioni degli Organi Sociali aventi ad oggetto operazioni in conflitto di interessi.

Art. 16 - RINVIO

16.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, le norme del Codice Civile, del Codice ETS e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

16.2 Ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 22 del Codice ETS, il legale rappresentante dell'Associazione (o persona da questi delegata) è tenuto (i) ad accertare la sussistenza di un patrimonio minimo di almeno euro 15.000 (quindicimila) costituito da una somma liquida o da altri beni il cui valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale e (ii) a incaricare un notaio che, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, provveda al deposito dei documenti indicati all'articolo 22 del Codice ETS presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

F.to: Francesco Aielli.

F.to: Carlo Maria Canali.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23, DEL DLGS N. 82/2005, CHE SI RILASCIATA AD USO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI PARMA IN DATA 27 MAGGIO 2025 AL N. 9369.

Parma, 15 SETTEMBRE 2025.

